

NOTIZIE UTILI

Pensioni, Renzi riforma la Fornero: uscita anticipata a 63 anni e 7 mesi

Pensioni, Renzi riforma la Fornero: uscita anticipata a 63anni e 7mesi. A quanto pare il governo sembrerebbe pronto ad accontentare i lavoratori. Dopo l'incontro a Palazzo Chigi, il premier Renzi ha partorito la possibilità, da scrivere nella legge di Stabilità, di un'uscita anticipata per tutti di 3 anni e 7 mesi. Come riportato su Il Tempo: "Fuori dal lavoro insomma a 63 anni di età. L'Ape, così è stato ribattezzato l'Anticipo pensionistico, varrà per tutti i lavoratori, dipendenti e non, che compiranno 63 anni nel 2017. La sperimentazione durerà due anni, ma ancora si dovrà trattare sulla soglia di reddito esente da penalità. Il ministro del lavoro Poletti ha comunque affermato che l'accordo è vicino e potrebbe arrivare anche il prossimo 21 settembre nel prossimo incontro. «Sessantatré anni è la mediazione arrivata oggi (ieri ndr) ma che era in viaggio da un po' di tempo», ha riferito il segretario confederale Cisl, Maurizio Petriccioli. Il sistema, ha detto il segretario confederale Uil, Domenico Proietti, «avrà una sperimentazione di due anni». Proietti ha spiegato che potranno quindi andare in pensione anticipata coloro i quali hanno 63 anni nel 2017 e che la rata di ammortamento dovrebbe essere azzerata per le pensioni che arrivano a 1.200 euro netti. «Ma non ci sono parti completamente definite - ha sottolineato Petriccioli - e ci siamo dati appuntamento al 21. In quella data stringiamo e chiudiamo». La segretaria confederale della Cgil, Vera Lamonica, si è limitata a dichiarare: «Stiamo continuando a lavorare». Ma la Confederazione guidata dalla Camusso in un nota poi ha spiegato che su alcuni punti si confermano delle possibili ipotesi di soluzione mentre per altri emergono segnali di indisponibilità». Gli interessati al provvedimento sono tutti coloro che hanno già compiuto 63 anni di età o li compiranno nel 2017. In pratica si tratta degli uomini nati tra le fine del 1950 e il 1954. Per le donne lavoratrici invece il discorso è più complesso, perché per il 2017 è prevista ancora l'uscita per vecchiaia a 65 anni e 7 mesi e perché le nate nel '52 possono già lasciare il posto quest'anno con 64 anni di età. La parte più interessante riguarda i costi per accedere all'Ape. L'anticipo non avrà oneri, perché interverrà la fiscalità generale per disoccupati senza ammortizzatori, disabili, parenti di disabili (anche se in quest'ultimo caso non è ancora stato esplicitato se a prescindere dalla legge 104) e lavoratori occupati in attività particolarmente rischiose e usuranti come gli operai edili. Non solo. Il costo zero sarebbe riconosciuto solo a chi ha un assegno sotto i 1.500 euro lordi mensili e cioè circa 1.200 euro netti in busta. Chi invece supera questa soglia dovrebbe essere chiamato a restituire solo quanto ottenuto in anticipo, senza pagare interessi o premi assicurativi".

Ecco quanto costerà andare prima in pensione

L'anticipo pensionistico è per tutti, indipendentemente dalla gestione previdenziale. Quindi vale per gli autonomi, per le partite Iva della gestione separata e vale per artigiani e commercianti". E' quanto afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Tommaso Nannicini, in un'intervista a 'Presadiretta' in onda stasera su Rai3, a proposito delle modifiche al sistema previdenziale per lasciare il lavoro prima dei termini fissati dalla legge attraverso il cosiddetto 'Ape', ovvero l'anticipo di pensione attraverso prestito. Ma quanto costerà lasciare prima il proprio lavoro? I due estremi tra cui si muoverà questo 'costo' sono compresi tra zero fino a un taglio della pensione del 15-20%. In un'elaborazione fatta dal 'Messaggero', sono analizzati gli anticipi pensionistici per alcune categorie di lavoratori (ipotizzando un interesse al 2% e un costo della polizza - in caso di morte del pensionato prima dei 20 anni del piano di ammortamento - pari al 20% del capitale, assieme a una pensione pari al 70% di quella a cui avrebbe diritto il lavoratore con i contributi versati al momento di lasciare). L'ARTIGIANO. Per una persona nata a novembre del 1953, la pensione arriverebbe nell'ottobre 2020 (con 66 anni e 11 mesi) ma attraverso l'Ape potrebbe andare via già da marzo 2017; sulla sua ipotetica pensione da 1.500 euro peserebbe una rata da 284 euro (pari ad un taglio di circa il 19%). L'OPERAIO. Nato nell'aprile del 1952, ha perso il lavoro perché la sua azienda ha chiuso i battenti. Il traguardo della pensione sarebbe arrivato nel 2019 ma, non avendo impiego, ha tutto l'interesse ad accedere all'Ape: con 22 mesi di anticipo otterrebbe un taglio del 9,5% (che si ridurrebbe però a meno dell'1% grazie a una detrazione fiscale del 90% riconosciuta dallo Stato). L'IMPIEGATO. Un nato a giugno 1952 che lavora per un'azienda privata potrebbe decidere di richiedere il prestito pensionistico con un anticipo di 2 anni e 4 mesi e una penalizzazione di circa il 12%. LO STATALE. Un funzionario pubblico nato a dicembre 1951 maturerebbe la pensione a luglio 2018, dopo 66 anni e 7 mesi. Attraverso l'anticipo pensionistico, da gennaio 2017 avrebbe un trattamento di 2.100 euro - rispetto a quello ipotetico pari a 3.000 - con una rata di 233 euro al mese, che ridurrebbe la sua pensione di circa l'8%. L'INSEGNANTE. Una docente nata a giugno del 1951, con le attuali regole lascerebbe il lavoro a settembre 2018, dopo i 67 anni. Se l'anticipo pensionistico dovesse allinearsi ai canali di uscita previsti dal sistema scolastico, potrebbe accedere al prestito con un anno di anticipo (2017, dunque) e un 5% della pensione in rata da restituire.



IL MANAGER. Nato a febbraio 1953, il suo traguardo pensionistico arriverebbe a inizio 2020. Ma con un eventuale anticipo di circa 3 anni, su una pensione ipotetica di 4.000 euro, potrebbe lasciare già nel 2017 con una rata di 630 euro (taglio pari a circa il 15%).

Bollo auto, addio cartella dopo 3 anni

Se il bollo auto cade in prescrizione il contribuente non è più tenuto a pagarlo. In particolare, come riporta Studio Cataldi, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, il contribuente non riceve un sollecito di pagamento o una cartella da parte di Equitalia, Agenzia delle Entrate o altro ente preposto alla riscossione, il tributo non sarà più dovuto.

A stabilirlo, come ricorda il portale giuridico Studio Cataldi, è l'art. 1 comma 163, della legge 296/06, il quale afferma che il titolo esecutivo (ossia la cartella di pagamento) deve essere notificato, pena la decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Lo dimostra anche una recente sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catanzaro che avalla un orientamento sempre più favorevole al termine triennale in luogo di quello decennale sostenuto da diversi precedenti, anche di Cassazione (sent. n. 701/2014, S.U. sent. n. 5791/2008), in considerazione della presunta natura erariale del credito. La legge in particolare specifica che la prescrizione è compiuta se non vi è alcuna notifica fino al 31 dicembre del terzo anno a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Per il pagamento dovuto nel 2016 il termine triennale va conteggiato dal 1 gennaio 2017, l'anno successivo a quello di riferimento per il tributo. La prescrizione si compirebbe quindi a partire dall'1 gennaio 2020, ossia trascorsi 3 anni da quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo. Il termine di prescrizione può essere però interrotto se al contribuente giunge un avviso di accertamento o una cartella di pagamento. In questo caso la prescrizione interrotta inizia a decorrere nuovamente dal momento della ricezione dell'atto, per altri tre anni. Stesso risultato qualora l'avviso di accertamento sia stato notificato entro i termini, ma, entro i successivi tre anni, non sia intervenuto nessun altro atto interruttivo della prescrizione. La prescrizione del bollo, va contestata innanzi al giudice tributario entro il termine di impugnazione della cartella esattoriale (60 giorni dalla notifica), e in caso di mancato pagamento del bollo auto, Equitalia può disporre il fermo amministrativo del veicolo. Se il tributo è prescritto, il provvedimento di iscrizione al Pra del blocco è illegittimo e può essere impugnato.

Tassa sui rifiuti e Iva non dovuta, arrivano i primi rimborsi

Una buona notizia sul fronte tasse. E' un evento raro, ma in questo come in pochi altri casi, sono previsti rimborsi per gli italiani che – stando a quanto riportato dal portale di diritto Laleggepertutti – sarebbero già partiti per alcuni contribuenti. La vicenda è quella relativa al pagamento dell'Iva, non dovuta, sulla tassa dei rifiuti, nelle tante varianti in cui è stata denominata nel tempo. Sia la Tia che la Tares, infatti, erano imposte e non un corrispettivo per il servizio di raccolta e per questo, secondo varie pronunce della Cassazione non sarebbero dovute essere soggette a imposta sul valore aggiunto. Chi ha pagato l'Iva perché presente in bolletta, può scegliere la via del ricorso. Chi lo ha già fatto, come nel caso di alcuni consumatori di Lucca, avrebbero già visto prevalere le proprie ragioni. Le somme restituite variano dai 150 ai 350 euro a testa, ma arrivano anche a 500 procapite, a seconda della spesa complessiva che era stata versata e per quanti anni si è riusciti a richiedere il risarcimento. Allo stato attuale è possibile chiedere il rimborso del tutto fino all'anno 2016 e c'è chi sostiene che tale richiesta potrebbe essere fatta anche per le bollette dell'energia elettrica e per il canone Rai.

Aeronautica, nuovo concorso: si cercano Allievi Ufficiali

Nuovo concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di trenta Allievi all'8° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUF) per il conseguimento della nomina a Ufficiale in Ferma Prefissata dell'Aeronautica Militare, ausiliario dei ruoli normali e speciali.

Anas assume in tutta Italia, mille nuovi posti di lavoro

Ottime opportunità per chi cerca un impiego nel settore pubblico. Il gestore della rete stradale ed autostradale italiana di interesse nazionale nel 2016 dà il via a una campagna assunzioni. Nel corso dell'anno infatti saranno 1.000 le figure professionali sia operative che amministrative che entreranno a far parte dell'Anas. Le strategie per migliorare l'azienda Anas riguardano la riorganizzazione del sistema di controllo dei vari uffici, l'accentramento della struttura legale, la revisione del processo di acquisti e appalti e lo stop ai compensi per i collaudi oltre ad altre accorgimenti mirati. In quanto tra le sue funzioni relative alla rete stradale ed autostradale è impegnata nella gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, costruzione, adeguamento e miglioramento, servizi di informazione agli utenti, attuazione delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del loro patrimonio, adozione dei provvedimenti necessari per la sicurezza del traffico, realizzazione e partecipazione a studi, ricerche e sperimentazioni in materia di viabilità, traffico e circolazione. Chi vuole entrare a far parte dell'organico Anas può visualizzare le offerte di lavoro per le quali sono aperti processi di selezione nell'area "Lavora con Noi" del





sito www.stradeanas.it, oppure auto-candidarsi inoltrando il proprio curriculum vitae. Per inviare il curriculum è necessario preliminarmente registrarti al sito come persona fisica e quindi inserire e aggiornare i propri dati direttamente via Web. I dati inseriti verranno registrati e tenuti nella banca dati di Anas, dalla quale il Servizio Risorse Umane seleziona i candidati le cui competenze incontrano le esigenze dell'azienda.

In bicicletta contromano? Rischi una multa da 1200 euro

Anche i ciclisti devono rispettare il Codice della Strada. Come ricorda infatti il portale giuridico 'Studio Cataldi', chi va in bicicletta "è soggetto - si legge - alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 318 a euro 1.272". La conferma arriva con il parere n. 4635/2015, in cui il Ministero dei Trasporti ha confermato la legittimità della multa, comminata al ciclista che circola in violazione del senso di marcia, senza che a tal fine rilevi che la sua condotta sia in concreto pericolosa o no. Le bici dovrebbero transitare "sulle piste loro riservate quando esistono" e "mai sul marciapiede che, ex art. 3 del Codice della strada, rappresenta la zona destinata al transito esclusivo dei pedoni".

Timbra il cartellino e poi se ne va, licenziamento confermato

Risulta legittima e proporzionata la misura sanzionatoria del licenziamento disciplinare, preceduta dal provvedimento di sospensione, irrogata nei confronti del pubblico dipendente assentatosi dal servizio dopo aver fatto risultare in modo fittizio la sua presenza attraverso la timbratura del cartellino marcatempo. La Cassazione è pervenuta a questa decisione nel caso del dipendente di un'azienda sanitaria locale. Il lavoratore, a quanto si evince dalla sentenza 17637 depositata il 06/09/2016, dopo aver effettuato la timbratura del cartellino all'atto di entrare nella struttura ospedaliera, era uscito per dedicarsi ad attività estranea rispetto a quella lavorativa. Lo stesso dipendente risultava avere poi effettuato la timbratura in uscita al termine del turno di servizio previo rientro nella struttura ospedaliera. Per i giudici di legittimità, che hanno confermato il giudizio dei due gradi di merito, il lavoratore con questo comportamento si era reso responsabile di falsa attestazione della propria presenza in servizio. La Corte rimarca che la condotta inadempiente realizza una delle fattispecie contemplate dal decreto 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) in presenza delle quali è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento. L'articolo 55 quater del Testo unico prevede, in proposito, che incorre nel licenziamento, tra l'altro, il dipendente pubblico che si rende responsabile di «falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente». Ad avviso della Cassazione, nell'ambito di questa disposizione di legge rientra lo specifico comportamento del pubblico dipendente che effettua la timbratura del cartellino marcatempo, in entrata e in uscita, in assenza di una effettiva corrispondenza con la sua presenza in servizio, in quanto risultano integrati gli estremi della falsa attestazione sull'orario di lavoro mediante utilizzo di una dinamica fraudolenta. La Cassazione osserva pure come la falsa attestazione circa l'effettiva presenza in servizio riportata sul cartellino marcatempo possa anche integrare gli estremi del reato di truffa aggravata, che si realizza nel caso in cui i periodi di assenza ingiustificata siano da considerare economicamente apprezzabili, ovvero siano tali da arrecare un pregiudizio valutabile in termini monetari a carico della pubblica amministrazione. La sentenza è degna di nota per l'attualità del tema affrontato e si fa particolarmente apprezzare in relazione alle recenti modifiche previste dalla Riforma Madia con riferimento ai nuovi termini per la definizione del procedimento disciplinare diretto a sanzionare proprio le azioni dei dipendenti pubblici connotate da un utilizzo fraudolento degli strumenti di rilevazione delle presenze.

CORTE DEI CONTI TOSCANA SENTENZA 29 MARZO 2016, N.89

PUBBLICO IMPIEGO - ESERCIZIO DEI POTERI DATORIALI - GESTIONE PERSONALISTICA DEL PERSONALE ED ATTEGGIAMENTO AUTORITARIO - RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEI POTERI - CONTESTAZIONI DISCIPLINARI RIVOLTE AL DIPENDENTE - SANZIONI DATE CON SUPERFICIALITÀ ED APPROSSIMAZIONE - ILLICEITÀ DELLA CONDOTTA SFOCIATA NELL'ADOZIONE DEL RIMPROVERO VERBALE - ANNULLAMENTO IN SEDE GIURISDIZIONALE DAL GIUDICE DEL LAVORO - RISARCIMENTO DA PARTE DEL DIRIGENTE ALL'ENTE DELLE SPESE DI LITE RIMBORSATE AL DIPENDENTE VITTORIOSO IN GIUDIZIO.

Lavoratore disabile non riesce a beneficiare dei buoni pasto aziendali: amministrazione tenuta al risarcimento del danno

L'attribuzione dei buoni pasto rappresenta un'agevolazione di carattere assistenziale che, nell'ambito dell'organizzazione dell'ambiente di lavoro, è diretta a conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del dipendente, al fine di garantire allo stesso il benessere fisico necessario per proseguire l'attività lavorativa; ciò comporta di per sé la tutela della salute del lavoratore stesso e a maggior ragione





Coordinamento Territoriale FLP pag. 4



della sua disabilità. Pertanto l'amministrazione datrice di lavoro è tenuta a prendere in considerazione le esigenze dei dipendenti la cui situazione di disabilità possa impedire la concreta fruibilità dei buoni pasto corrisposti dall'amministrazione stessa. Ne consegue che le amministrazioni datrici di lavoro debbono fornire ai lavoratori disabili, che ne sono beneficiari in base alla contrattazione di settore, dei buoni pasto che risultino per i destinatari materialmente fruibili in relazione alla loro condizione di disabilità, potendo essere in caso contrario tenute, se ritualmente richieste, a risarcire i danni conseguenti.

All'Università mentre dovrebbe assistere la madre: licenziata

Confermato il drastico provvedimento adottato da un Comune nei confronti di una dipendente. La donna è stata ritenuta responsabile di avere abusato dei 'permessi' concessi dall'ente pubblico per consentirle di prestare assistenza alla madre disabile. Ella aveva utilizzato le ore a disposizione per seguire alcune lezioni universitarie. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17968/16; depositata il 13 settembre)*

Infrazioni disciplinari: dopo quante mancanze scatta il licenziamento?

Il licenziamento "per recidiva" è irrogabile a partire dalla quarta mancanza infra-annuale per la quale sia prevista la sospensione, nel qual caso la parte datoriale dovrà provvedere a contestare la nuova specifica mancanza precisando che la stessa realizza la recidiva oltre la terza volta nell'anno solare rispetto a tre mancanze precedenti e solo allora potrà intimare il licenziamento, sempre che non decida di irrogare una sanzione diversa. *(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 17912/16; depositata il 12 settembre)*

Nella Pa il conseguimento dei requisiti per la pensione non giustifica il licenziamento (Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 14 settembre 2016 n. 18099)

Omessi versamenti: prima di aggredire i beni personali la confisca colpisce il patrimonio societario

Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 7 settembre 2016 n. 37174

In caso di mancato versamento dell'Iva, la somma non versata va sequestrata direttamente presso la società a cui è imputabile l'irregolarità tributaria...

LA CUCCAGNA DELLA UIL - CARMELO BARBAGALLO E LUIGI ANGELETTI VANNO A PROCESSO PER APPROPRIAZIONE INDEBITA: SONO ACCUSATI DI AVER SPESO I SOLDI DEL SINDACATO PER CROCIERE E GIOIELLI - A INCHIODARLI CI SONO I MOVIMENTI BANCARI - LA CAUSALE DEL BONIFICO PER LA VACANZA? "CONTRIBUTO PER PROGETTO CONDIVISO"

In Crociera con i soldi della Uil. È l'accusa di cui devono rispondere il segretario nazionale Carmelo Barbagallo e il suo predecessore Luigi Angeletti: i due sono infatti imputati per concorso in appropriazione indebita con altri sei esponenti di spicco del sindacato.

Ma non è tutto, perché i pm Stefano Pesci e Paolo Marinaro sostengono che, tra il marzo del 2010 e il maggio del 2012, i soldi della Uil siano stati spesi anche per l'acquisto di gioielli da Swarovski per oltre 7mila euro e un soggiorno al "California Camping Village", in Toscana. Con Barbagallo e Angeletti si trovano a processo numerosi altri dirigenti della Uil: Goffredo Patriarca, Giuseppe Caronia, Romano Bellissima, Salvatore Bosco, Luigi Simeone e Ubaldo Conti.

Il Coordinatore
Michele GIULIANO

